

Effetti del mancato pagamento del premio: **conformità a buona fede**

Il disposto del secondo comma dell'art. 1460 cod. civ., che nei contratti con prestazioni corrispettive non consente l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della prestazione sia contrario a buona fede, si applica anche alla fattispecie prevista dall'art. 1901, secondo comma, cod. civ., che costituisce una particolare espressione dell'istituto dell'eccezione di inadempimento, e perciò, in caso di mancato pagamento di premi, l'assicuratore non può invocare tale disposizione, e negare, quindi, la copertura assicurativa, se la sospensione dell'efficacia del contratto è contraria alla buona fede. L'accertamento dell'illiceità del rifiuto è rimesso al giudice di merito e, trattandosi di mala fede in senso oggettivo, deve riguardare il comportamento di entrambe le parti, e prescindere dalla colpevolezza dell'inadempimento della parte cui viene opposto il rifiuto. (Nella specie, l'assicurato aveva invocato la prassi instaurata dalla compagnia di curare la riscossione dei premi a mezzo di un proprio incaricato, in deroga alle modalità di pagamento previste dal contratto).

*Sez. I, sent. n. 5639 del 08-11-1984, Sarfatti c. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia (rv 437312).*